

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 16-11-1999

REGIONE VALLE D'AOSTA

Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA N. 52 del 23 novembre 1999

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1 (Finalità)

1. La Regione, con la presente legge:
 - a) regola le produzioni agricole destinate all'alimentazione umana ottenute secondo il metodo di produzione biologica;
 - b) disciplina l'attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico), anche ai fini di tutela e di informazione dei consumatori;
 - c) stabilisce le norme per la produzione, la preparazione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico;
 - d) disciplina la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione e il controllo dei metodi di produzione biologica.

2. La Regione promuove la diffusione del metodo di produzione biologico allo scopo di:
 - a) incentivare le tecniche peculiari dell'agricoltura regionale tese a valorizzare l'utilizzo dei biotipi autoctoni e l'impiego delle risorse locali rinnovabili;
 - b) salvaguardare l'ambiente agricolo dall'inquinamento provocato dall'uso dei prodotti chimici di sintesi;
 - c) soddisfare la domanda dei consumatori, che richiedono in modo sempre maggiore prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodi biologici;
 - d) tutelare e valorizzare il patrimonio genetico delle specie, delle razze animali e delle coltivazioni vegetali tipiche

della regione.

ARTICOLO 2

(Disposizioni per le produzioni biologiche)

1. Ai fini della produzione biologica si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 (relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari), come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1900/98, di seguito denominato reg. (CEE) 2092/91.

ARTICOLO 3

(Definizioni)

1. Si definisce agricoltura biologica l'attività di produzione agricola svolta nel rispetto delle norme previste dal reg. (CEE) 2092/91.
2. Si definisce azienda agricola biologica quella che sull'intera superficie aziendale e negli allevamenti in conduzione svolge attività produttiva biologica nel rispetto degli allegati I e II al reg. (CEE) 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Si definisce azienda agricola biologica mista quella che svolge attività produttiva biologica nel rispetto degli allegati I e II al reg. (CEE) 2092/91, su una o più unità produttive aziendali ben delimitate ed isolate spazialmente dalla restante parte condotta con metodo convenzionale. Altresì separati devono essere i luoghi di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti provenienti dagli appezzamenti con metodi di agricoltura biologica.
4. Si definisce azienda agricola in conversione biologica quella che introduce le norme di produzione di cui agli allegati I e II al reg. (CEE) 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Si definisce azienda di trasformazione biologica l'azienda che trasforma, confeziona, etichetta con proprio marchio, conserva o

comunque prepara i prodotti derivanti da colture condotte nel rispetto delle norme previste dal reg. (CEE) 2092/91.

6. Si definisce operatore biologico la persona giuridica o fisica che svolge una o più delle seguenti operazioni: allevamento, produzione, preparazione ai fini della commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del reg. (CEE) 2092/91 e che risulta regolarmente iscritta nell'elenco regionale di cui all'articolo 7, comma 1.

7. Si definisce preparatore la persona giuridica o fisica che, nell'esercizio della propria attività agricola, svolge le operazioni indicate dall'articolo 4, comma 3, del reg. (CEE) 2092/91 e utilizza anche prodotti provenienti da aziende ad agricoltura biologica le cui produzioni sono già certificate.

8. Si definisce prodotto spontaneo da agricoltura biologica il vegetale commestibile che cresce spontaneamente nelle aree naturali, nelle foreste, nei parchi e nelle aree agricole per le quali è possibile indicare le garanzie che soddisfino i parametri stabiliti dall'allegato I, punto 4, al reg. (CEE) 2092/91.

ARTICOLO 4

(Funzioni della struttura regionale competente in materia di agricoltura biologica)

1. La struttura regionale competente in materia di agricoltura biologica, di seguito denominata struttura competente, esercita le seguenti funzioni:

- a) vigilanza sull'attività degli organismi di controllo di cui all'articolo 3 del d.lgs. 220/1995, da esercitare presso le strutture degli organismi stessi presenti nella regione, nonché presso le aziende condotte dagli operatori biologici;
- b) tenuta dell'elenco degli operatori biologici;
- c) formazione ed aggiornamento dei tecnici, dei produttori e dei trasformatori che operano o che intendono operare nell'agricoltura biologica;
- d) divulgazione di informazioni e notizie utili ai

fini
dell'orientamento produttivo e di mercato delle aziende
biologiche;
e) informazioni ai cittadini sui vantaggi derivanti
dall'uso dei
prodotti biologici;
f) promozione dei prodotti biologici;
g) invio alle competenti autorità di dati e di
informazioni dalle
stesse richieste;
h) predisposizione della modulistica necessaria ai
fini
dell'applicazione della presente legge e sostegno anche
mediante
supporti informatici.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma
1, lettere c),
d), e) e f), la struttura competente può stipulare
convenzioni con
enti pubblici, università, istituti, associazioni di
produttori
biologici e soggetti privati.

ARTICOLO 5

(Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati)

1. La vigilanza di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), consiste
nella verifica periodica dei requisiti tecnici, previsti
nella parte I
dell'allegato II, nell'allegato III e nell'allegato IV al
d.lgs.
220/1995, degli organismi di controllo autorizzati agenti
sul
territorio regionale. Rientra nei compiti di vigilanza la
verifica del
rispetto del piano di controllo annuale predisposto dagli
stessi
organismi di controllo ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
del d.lgs.
220/1995.

2. La struttura competente svolge la vigilanza di
cui al comma 1
sulla base di un programma annuale da essa predisposto.
Il programma
deve prevedere sopralluoghi presso le strutture
organizzative degli
organismi di controllo operanti sul territorio regionale
e presso un
campione rappresentativo di operatori biologici, iscritti
all'elenco
regionale di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Qualora la struttura competente, durante lo
svolgimento
dell'attività di vigilanza, accerti che gli organismi di
controllo non
sono più in possesso dei requisiti sulla base dei quali è
stata

concessa l'autorizzazione, dispone, entro trenta giorni dall'accertamento, tempi e modalità affinché gli organismi di controllo mettano in atto i necessari correttivi.

4. Trascorsi i trenta giorni di cui al comma 3, la struttura competente valuta i risultati raggiunti e, se del caso, propone al Ministero per le politiche agricole la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. 220/1995.

5. La struttura competente, congiuntamente al programma annuale, predispone un resoconto dell'attività di vigilanza svolta nell'anno precedente.

ARTICOLO 6

(Obblighi degli operatori dell'agricoltura biologica)

1. Gli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 7, comma 1, devono:

- a) rispettare le norme del reg. (CEE) 2092/91 in relazione alla specifica attività svolta;
- b) essere iscritti all'elenco degli operatori biologici;
- c) comunicare alla struttura competente e all'organismo di controllo le eventuali variazioni di consistenza dell'unità produttiva aziendale;
- d) sottoporsi ai controlli della produzione agricola, della trasformazione e della commercializzazione delle produzioni ottenute mediante metodi biologici;
- e) conservare la documentazione atta ad identificare le caratteristiche e l'origine delle materie prime acquistate;
- f) tenere aggiornati i registri aziendali previsti dalla normativa vigente;
- g) dimostrare all'organismo di controllo la conformità al reg. (CEE) 2092/91 dei prodotti agricoli, trasformati e non trasformati, eventualmente utilizzati.

ARTICOLO 7

(Elenco regionale degli operatori biologici)

1. Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 220/1995, è istituito, presso la struttura competente, l'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica, suddiviso nelle tre seguenti sezioni:

- a) produttori agricoli;
- b) preparatori;
- c) raccoglitori dei prodotti spontanei.

2. Gli operatori dell'agricoltura biologica che producono, preparano e raccolgono i prodotti di cui all'allegato I al reg. (CEE) 2092/91 devono notificare, alla struttura competente e all'organismo di controllo cui fanno riferimento, l'inizio delle loro attività ovvero il loro prosieguo alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

3. La notifica, sottoscritta dall'operatore biologico, è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'operatore trasmette copia della notifica all'organismo di controllo cui fa riferimento.

4. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 2, l'organismo di controllo deve rilasciare alla struttura competente il parere di conformità, che attesta il rispetto dei requisiti richiesti dal reg. (CEE) 2092/91.

5. L'iscrizione all'elenco è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.

6. La struttura competente deve comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero per le politiche agricole, l'elenco regionale così come previsto dall'articolo 8, comma 4, del d.lgs. 220/1995.

7. L'elenco regionale degli operatori biologici di cui al comma 1 è pubblico ed è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

ARTICOLO 8

(Cancellazione dall'elenco)

1. La struttura competente, su segnalazione dell'organismo di controllo, dispone la cancellazione dall'elenco degli

operatori
biologici nei confronti dei quali sia stata accertata la
perdita dei
requisiti richiesti dal reg. (CEE) 2092/91.

2. Contro il provvedimento di cancellazione
dall'elenco, l'operatore
può presentare ricorso alla Giunta regionale, entro
trenta giorni
dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto
del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
(Semplificazione dei
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

3. I produttori biologici conduttori di aziende
biologiche, miste o
in conversione biologica, e i raccoglitori dei prodotti
spontanei, dei
quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco,
possono
presentare, trascorso un anno dall'emanazione del
provvedimento di
cancellazione, una nuova domanda come azienda agricola in
conversione
biologica.

4. I preparatori, nei confronti dei quali sia stata
disposta la
cancellazione dall'elenco, possono presentare, trascorsi
due anni
dall'emanazione del provvedimento di cancellazione, nuova
domanda di
iscrizione alla relativa sezione.

ARTICOLO 9

(Controlli)

1. Gli operatori dell'agricoltura biologica iscritti
nell'elenco di
cui all'articolo 7 devono affidare l'espletamento dei
controlli ad
organismi di controllo autorizzati secondo le modalità
previste dal
d.lgs. 220/1995.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento,
indica i
requisiti minimi di controllo e le misure precauzionali
previste
nell'ambito del regime di controllo di cui agli articoli
8 e 9 del
reg. (CEE) 2092/91.

3. Gli organismi di controllo di cui al comma 1
devono trasmettere
alla struttura competente le eventuali irregolarità
riscontrate
durante i controlli sugli operatori, le sanzioni
applicate e, entro il
30 ottobre di ogni anno, il piano annuale di controllo.

La struttura competente ha sessanta giorni per formulare osservazioni e approvare il piano con provvedimento dirigenziale.

4. La struttura competente può disporre ispezioni e controlli a campione di cui all'articolo 5, comma 2. Di ciascuna visita effettuata è redatto circostanziato verbale.

5. Gli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 7 devono consentire ai funzionari regionali incaricati delle ispezioni e dei controlli libero accesso all'azienda, agli impianti e alle documentazioni e al prelevamento di campioni, devono fornire le informazioni richieste e offrire collaborazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme comunitarie e statali.

ARTICOLO 10

(Commissione regionale per il settore agroalimentare biologico)

1. E' istituita la Commissione regionale per il settore agroalimentare biologico, di seguito denominata Commissione, con i seguenti compiti:

- a) formulare proposte per favorire l'applicazione della presente legge e dei regolamenti comunitari sull'agricoltura biologica;
- b) formulare proposte di modifica alle norme statali e regionali sull'agricoltura biologica;
- c) formulare proposte in merito alle attività di controllo e di certificazione;
- d) esprimere parere sull'attribuzione da parte della Regione della qualifica di fiera o mercato dell'agricoltura biologica a fiere, mercati o settori di essi che commercializzano prodotti biologici;
- e) esprimere parere su piani e progetti che interessano il settore agroalimentare biologico.

ARTICOLO 11

(Composizione della Commissione)

1. Fanno parte della Commissione:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) l'Assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato;
- c) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di agricoltura biologica;
- d) un rappresentante designato dalle associazioni che si occupano di agricoltura biologica presenti sul territorio della regione;
- e) un rappresentante designato tra gli operatori dell'agricoltura biologica iscritti nell'albo regionale di cui all'articolo 7, comma 1;
- f) un rappresentante designato dagli organismi di controllo presenti nel territorio della regione;
- g) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori.

2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura biologica.

3. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti esterni in relazione alla specifica natura dei temi affrontati.

4. La Commissione dura in carica cinque anni. Essa si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, quando lo richieda almeno un terzo dei componenti in carica.

5. La partecipazione alla Commissione non comporta oneri a carico della Regione.

ARTICOLO 12

(Interventi finanziari)

1. Al fine di contribuire alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo, la Regione riconosce agli operatori iscritti nelle sezioni dell'elenco regionale di cui all'articolo 7 un contributo annuale per la durata di tre anni.

L'ammontare del contributo per ogni azienda non può superare l'ottanta per cento della spesa sostenuta fino ad un massimo di lire un milione (Euro 516,45).

3. Gli interventi finanziari della presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici previsti da leggi regionali aventi per oggetto le stesse spese.

ARTICOLO 13

(Modalità di presentazione delle domande e concessione dei contributi)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 12, i soggetti interessati devono presentare domanda, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura competente, corredata di:

- a) copia del certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo;
- b) copia della fattura quietanzata relativa alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo.

2. La struttura competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande, verifica l'ammissibilità delle domande stesse.

3. I contributi di cui all'articolo 12 sono concessi dal dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento.

ARTICOLO 14

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per gli anni 2000 e 2001, la spesa annua di £. 10.000.000 (Euro 5164,57) e a decorrere dall'anno 2002 una spesa annua di Euro 5.200 (10.068.604).

2. L'onere di cui al comma 1 grava sul capitolo di nuova istituzione 42100 (Contributi per la promozione dell'agricoltura biologica) del bilancio pluriennale della Regione 1999/2001.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 42360 (Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative) del bilancio pluriennale della Regione 1999/2001.

ARTICOLO 15

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio pluriennale della Regione 1999/2001 sono apportate, per gli anni 2000 e 2001, le seguenti variazioni annue:

a) in diminuzione:

capitolo 42360 "Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative"

lire

10.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.2.03.

codificazione: 02 01 01 06 03 02 10 010

capitolo 42100 di nuova istituzione

"Contributi per la promozione dell'agricoltura biologica"

lire

10.000.000.

ARTICOLO 16

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 novembre 1999

Presidente

Il

VIÉRIN